PROVVEDIMENTO N. 2909 del 27 giugno 2011

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Provvedimento Isvap n. 894 del 22 giugno 1998, ed i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. (già Azuritalia Assicurazioni S.p.A.), con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello, 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e all'attività assicurativa nei rami 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza;

VISTA la lettera dell'11 aprile 2011 con la quale CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. ha espresso rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

Dispone

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Reggio Emilia, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576